

Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti

del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 2010¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 18 marzo 2005² sulle dogane

Art. 16 cpv. 2

² Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale o che acquista all'arrivo dall'estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio.

Art. 17, rubrica, cpv. 1^{bis} e 2

Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte
di merci destinate ai ristoranti di bordo

^{1bis} Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.

² L'Amministrazione delle dogane può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l'approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l'estero.

¹ FF 2010 1921
² RS 631.0

Art. 21 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all'arrivo dall'estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.

Art. 61 cpv. 1 e 3

¹ Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione.

³ Il regime d'esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito.

2. Legge del 12 giugno 2009³ sull'IVA

Art. 23 cpv. 2 n. 11

² Sono esenti dall'imposta:

11. la fornitura di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1^{bis} LD⁴ a viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero.

Art. 52 cpv. 1

¹ Soggiacciono all'imposta:

- a. l'importazione di beni, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti;
- b. l'immissione in libera pratica di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1^{bis} LD⁵ da parte di viaggiatori in provenienza dall'estero nel traffico aereo.

3. Legge del 21 marzo 1969⁶ sull'imposizione del tabacco

Art. 24 cpv. 1 frase introduttiva (concerne solo il testo francese) e lett. a

¹ L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se:

³ RS 641.20

⁴ RS 631.0

⁵ RS 631.0

⁶ RS 641.31

- a. la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1^{bis} LD⁷;

4. Legge del 21 giugno 1932⁸ sull'alcool

Art. 36 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... È considerata esportazione anche l'introduzione in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1^{bis} della legge del 18 marzo 2005⁹ sulle dogane.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2010¹⁰

Termine di referendum: 7 aprile 2011

⁷ RS **631.0**

⁸ RS **680**

⁹ RS **631.0**

¹⁰ FF **2010** 7979

